

Bruxelles, 18 novembre 2016
(OR. en)

14463/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0278 (COD)**

**SOC 711
MI 718
ANTIDISCRIM 70
AUDIO 124
CODEC 1666**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. Comm.:	14799/15 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 AUDIO 34 CODEC 1774 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 - COM(2015) 615 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

INTRODUZIONE

Dato che le prime discussioni sulla proposta relativa a un atto europeo sull'accessibilità hanno avuto luogo nel corso del semestre precedente¹, le discussioni durante la presidenza slovacca si sono basate sull'esame delle successive proposte redazionali della presidenza. Il Gruppo ha dedicato al fascicolo sei giorni di riunione nel corso del secondo semestre.

Un elevato numero di delegazioni ha mantenuto le riserve generali d'esame sulla proposta. Analogamente, numerose delegazioni hanno indicato che stanno ancora esaminando le proposte redazionali della presidenza slovacca. Le delegazioni danese, maltese e del Regno Unito hanno formulato riserve di esame parlamentare.

¹ La prima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata presentata al Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" nel giugno 2016 (doc. 9627/16).

APPROCCIO DELLA PRESIDENZA SLOVACCA

L'attenzione si è focalizzata principalmente sulle questioni essenziali per l'avanzamento delle discussioni, tra cui la precisazione del campo di applicazione della proposta della Commissione (articoli -1 (nuovo) e 1) e le definizioni (articolo 2). In particolare, la presidenza ha cercato di migliorare la chiarezza giuridica del testo ed evitare sovrapposizioni o conflitti con la legislazione esistente dell'Unione. Tenendo inoltre conto del fatto che un elevato numero di delegazioni ha mantenuto le riserve generali d'esame sulla proposta, la presidenza ha adottato un approccio graduale nelle modifiche al testo. Tutti gli articoli e i considerando corrispondenti sono stati discussi e molti sono stati riformulati.

Le principali modifiche orizzontali al testo proposte dalla presidenza sono le seguenti:

Usare la definizione della Convenzione delle Nazioni Unite. La proposta rientra nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La definizione utilizzata nella proposta è stata pertanto allineata alla definizione di "persone con disabilità" contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite. Tuttavia, il testo della presidenza sottolinea altresì che l'aumento dell'accessibilità dei prodotti e dei servizi può arrecare benefici non solo alle persone con disabilità ma anche a quelle con una menomazione, che sia permanente o temporanea.

Concentrarsi sull'obiettivo della proposta relativo al mercato interno. Il nuovo articolo sull'"Oggetto" (articolo -1) stabilisce lo scopo del progetto di direttiva, chiarendo in particolare che l'atto europeo sull'accessibilità è inteso a eliminare e prevenire barriere al mercato interno derivanti da requisiti di accessibilità potenzialmente diversi stabiliti dai vari Stati membri. Sebbene il campo di applicazione proposto in relazione ad altri atti dell'Unione (articolo 1, paragrafo 3) corrisponda a quanto previsto da tali atti giuridici e vada oltre l'elenco dei prodotti (articolo 1, paragrafo 1) e dei servizi specifici (articolo 1, paragrafo 2) che figurano nell'atto europeo sull'accessibilità, la presidenza, a seguito delle richieste di numerose delegazioni, ha proposto di limitare rigorosamente l'atto europeo sull'accessibilità ai prodotti e servizi specifici già inclusi nel suo campo di applicazione. Di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 3, come proposto dalla presidenza, sarebbe limitato agli atti dell'Unione che includono disposizioni vincolanti sull'accessibilità. Inoltre i requisiti di accessibilità dovrebbero essere applicati unicamente agli atti relativi ai prodotti e servizi contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, e dall'articolo 1, paragrafo 2, dell'atto europeo sull'accessibilità. dell'

Chiarire i requisiti volontari di accessibilità per quanto riguarda l'ambiente costruito. Gli Stati membri possono decidere che per taluni servizi compresi nell'atto europeo sull'accessibilità (trasporto passeggeri, servizi bancari al dettaglio, servizi di comunicazione telefonica/elettronica) i requisiti di accessibilità stabiliti dall'atto europeo sull'accessibilità dovrebbero essere applicati anche all'ambiente costruito utilizzato dai clienti di tali servizi. La presidenza ha collocato tale disposizione "d'esortazione" in un articolo 3 bis separato, al fine di esplicitarne il carattere volontario. Tuttavia, nel caso in cui i servizi summenzionati siano forniti sulla base di altri atti dell'Unione, gli Stati membri dovranno applicare tutti i requisiti di accessibilità obbligatori relativi all'ambiente costruito previsti da tali atti dell'Unione.

Ridurre gli oneri finanziari e amministrativi per gli operatori economici e le autorità competenti, comprese le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione. Numerose delegazioni ritengono che le disposizioni contenute nella proposta della Commissione genererebbero notevoli oneri amministrativi e finanziari. La presidenza ha proposto varie modalità per ridurre l'onere che grava sugli operatori economici, le autorità competenti, le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione. In particolare, ha proposto la limitazione dei termini di applicazione di talune disposizioni dell'atto europeo sull'accessibilità.

La presidenza ha espresso la volontà di assicurare che i prestatori di servizi o le autorità competenti dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti di accessibilità contenuti nell'atto europeo sull'accessibilità, incluse le disposizioni relative alla salvaguardia dei diritti e degli obblighi derivanti da contratti a lungo termine conclusi prima della data di entrata in vigore proposta dell'atto europeo sull'accessibilità (si veda l'articolo 27 bis (nuovo)). Per esempio a un prestatore di servizi sarebbe consentito continuare a gestire i terminali self-service fino al termine della loro vita economicamente utile o fino al loro completo ammortizzamento (si veda l'articolo 27 bis (nuovo)).

Nel testo è stato anche chiarito che l'atto europeo sull'accessibilità non avrà effetto retroattivo; in altri termini dovrebbe applicarsi solo ai prodotti immessi sul mercato o ai servizi forniti dopo la data di applicazione. La stessa limitazione temporale si applica per quanto riguarda gare d'appalto, programmi e infrastrutture di trasporto che saranno oggetto di aggiudicazione, adozione /attuazione o costruzione dopo la data di applicazione della direttiva. Inoltre, la presidenza ha proposto anche di ridurre gli obblighi connessi alla preparazione e alla presentazione delle notifiche riguardanti l'applicazione delle clausole di salvaguardia e di sopprimere l'obbligo di tenere un registro di tutti i reclami sulla presunta non conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità.

Adattamento del nuovo quadro legislativo e dei provvedimenti di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda i requisiti di accessibilità contenuti nell'atto europeo sull'accessibilità. La proposta della Commissione segue l'approccio del nuovo quadro legislativo per quanto riguarda l'armonizzazione dei prodotti; lo schema ordinario del nuovo quadro legislativo include altresì disposizioni relative al "rischio grave" per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un altro interesse pubblico. Tuttavia, il testo della presidenza chiarisce (articolo 17, paragrafo -1) che la non conformità con i requisiti di accessibilità di cui all'atto europeo sull'accessibilità non dovrebbe comportare un rischio grave ai sensi delle altre direttive sui prodotti di cui al nuovo quadro legislativo e del regolamento (CE) n. 765/2008. Inoltre la presidenza ha precisato che i provvedimenti più severi che possono essere imposti dalle autorità per il mercato interno, quali ad esempio il richiamo o il ritiro di un prodotto dal mercato, devono essere applicati solo come *soluzione estrema*.

Riorganizzazione dell'allegato I. Sebbene la presidenza non abbia proposto modifiche sostanziali al contenuto dell'allegato I sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ha fornito una formulazione notevolmente semplificata di tale allegato. Tale semplificazione è stata accolta con ampio favore dalle delegazioni.

PROPOSTE REDAZIONALI IN MERITO A VARI PRODOTTI, SERVIZI E ATTI DELL'UNIONE

Per quanto riguarda settori, prodotti, servizi e altri elementi specifici del progetto di direttiva, la presidenza ha avanzato le seguenti proposte specifiche:

È stata precisata la gamma di **prodotti contemplati dall'atto unico sull'accessibilità** (articolo 1, paragrafo 1). Nel complesso questa parte del testo non è stata ritenuta un punto controverso. Tuttavia la formulazione "*capacità informatiche avanzate*" è stata discussa in varie occasioni. Ad esempio, le delegazioni hanno rilevato che ciò che è ritenuto "*avanzato*" dipende dallo sviluppo tecnologico. Alla luce di queste discussioni la presidenza ha proposto una definizione di "*capacità informatiche avanzate*" atta ad agevolare la determinazione, da parte di operatori economici e utilizzatori di apparecchiature accessibili, dei casi in cui si possa ragionevolmente prevedere l'obbligatorietà dell'integrazione delle funzioni di accessibilità nelle apparecchiature.

Sono state effettuate modifiche di ampia portata per quanto riguarda le disposizioni relative ai **servizi contemplati dall'atto europeo sull'accessibilità** (articolo 1, paragrafo 2). La maggior parte dei servizi inclusi nella proposta relativa all'atto europeo sull'accessibilità è già regolamentata a livello dell'Unione, in particolare i servizi di trasporto, audiovisivi e di comunicazione elettronica. Tuttavia tali disposizioni regolamentari contengono unicamente disposizioni limitate in materia di accessibilità. Le proposte redazionali sono intese a chiarire quali aspetti dei servizi contemplati rientrano nel campo di applicazione (articolo 1) e come definirli (articolo 2). In particolare, il testo è stato modificato in modo da chiarire che **solo taluni aspetti dei servizi di trasporto** sono contemplati dalla direttiva relativa all'atto europeo sull'accessibilità (articolo 1, paragrafo 2, lettera c)). Il testo adesso include **legami tra un servizio e le relative apparecchiature impiegate nella prestazione del servizio** (si veda l'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), la lettera c), punto ii), e la lettera e)). È stato apportato un chiarimento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) poiché l'attuale testo fa riferimento unicamente ai servizi che danno accesso a servizi di media audiovisivi e non ai servizi audiovisivi stessi (definizione all'articolo 2, punto 6 bis).

Sono state aggiunte varie **nuove definizioni** all'articolo 2 (*servizio, prestatore di servizi, servizi bancari al dettaglio, vari servizi di trasporto, hardware, sistemi operativi, ecc.*).

La presidenza si è inoltre adoperata per **eliminare possibili conflitti tra la direttiva relativa all'atto europeo sull'accessibilità e la legislazione settoriale dell'Unione**, che prevede già l'assistenza delle persone a mobilità ridotta e altri requisiti di accessibilità nel settore dei trasporti, aggiungendo disposizioni agli articoli 1 e 3 (si veda in particolare l'articolo 3, paragrafi da 11 a 15).

I riferimenti agli obblighi di accessibilità per i **siti web** sono stati aggiornati a seguito dell'adozione della direttiva in materia di accessibilità del web.²

Le delegazioni hanno discusso vari aspetti concernenti i **libri elettronici (e-book)**, compresa la questione se un e-book sia un servizio o un prodotto. A seguito di tali discussioni si è ritenuto opportuno includere una definizione di e-book nel testo.

Varie delegazioni hanno espresso preoccupazione riguardo ai costi potenzialmente elevati dei requisiti di accessibilità per i fornitori di servizi di **commercio elettronico**, in particolare per le PMI e le microimprese.

² La direttiva stabilisce requisiti di accessibilità per i siti web pubblici. Tale direttiva sarà pubblicata a breve nella Gazzetta ufficiale.

L'articolo 1, paragrafo 3, sul campo di applicazione e il capo VI (articoli da 21 a 23) relativo ai **requisiti di accessibilità in altri atti legislativi dell'Unione** sono stati discussi a lungo. Una serie di recenti atti dell'Unione (in materia di appalti pubblici, fondi dell'UE per il periodo di finanziamento 2014-2020, gare d'appalto per i servizi di trasporto pubblico e infrastrutture di trasporto) fa riferimento all'"accessibilità" (con requisiti sia obbligatori che volontari), ma unicamente in maniera generale. La proposta della Commissione comprende riferimenti a una serie di tali atti dell'Unione. Alcune delegazioni hanno proposto la soppressione di tutte o di alcune disposizioni che fanno riferimento agli altri atti dell'Unione, mentre secondo l'opinione di altre delegazioni gli altri atti dell'Unione dovrebbero essere regolamentati solo per quanto riguarda i prodotti e i servizi altrimenti contemplati dalla direttiva relativa all'atto europeo sull'accessibilità. La presidenza ha inserito un paragrafo (articolo 1, paragrafo 3-a) che stabilisce che i prodotti e i servizi accessibili che rientrano nel campo di applicazione di altri atti dell'Unione sarebbero contemplati unicamente nella misura in cui rientrano anche nel campo di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità, secondo quanto specificato all'articolo 1, paragrafi 1 e 2. Inoltre le proposte redazionali limitano il campo di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità alla legislazione dell'Unione che prevede disposizioni *obbligatorie* in materia di accessibilità.

CONCLUSIONI

Le proposte della presidenza³ sono state apprezzate dalle delegazioni in quanto incentrate sulle principali preoccupazioni delle delegazioni, tra cui il miglioramento della certezza giuridica, la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari e la garanzia che l'atto europeo sull'accessibilità non si sovrapponga ad altri atti dell'Unione.

Sebbene le discussioni durante la presidenza slovacca si siano concentrate sulle parti essenziali del testo (campo di applicazione, definizioni, misure transitorie), altri aspetti richiederanno attenzione e discussioni ulteriori. In particolare, il capo IV sulle norme e le specifiche tecniche non è ancora stato esaminato nei dettagli. Nell'ultima fase delle discussioni varie delegazioni hanno presentato proposte redazionali dettagliate di cui si terrà conto nei prossimi lavori.

Dal momento che non si conoscono ancora le posizioni di alcuni Stati membri (che devono ancora completare l'esame della proposta), la presidenza slovacca e la presidenza maltese entrante intendono mettere a punto un questionario comune al fine di chiedere orientamenti sulla direzione futura dei negoziati.

Durante il prossimo semestre gli organi preparatori del Consiglio continueranno ad adoperarsi per conseguire una posizione del Consiglio in vista dell'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo, che dovrebbe elaborare la sua posizione nel corso del primo semestre del 2017.

³ L'ultima serie di proposte redazionali della presidenza figura nel doc. 14095/16.